

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **109/1990** (ECLI:IT:COST:1990:109)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **18/01/1990**; Decisione del **21/02/1990**

Deposito del **02/03/1990**; Pubblicazione in G. U. **14/03/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15145**

Atti decisi:

N. 109

ORDINANZA 21 FEBBRAIO - 2 MARZO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro famigliari), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Chieregato Lucia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.P.S. da Lucia Chierogato, titolare di pensione superstiti erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani e di pensione indiretta a carico dello Stato, per ottenere l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della detta Gestione speciale, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 10 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, "nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione indiretta a carico dello Stato, allorché per effetto del cumulo venga superato il minimo garantito dalla legge";

che il giudice a quo ritiene che il caso di specie non sia compreso nella sfera di efficacia della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata di cui alla sentenza n. 184 del 1988, così che nell'ambito dei titolari di pensione di reversibilità a carico della Gestione artigiani si determinerebbe una discriminazione, incompatibile col principio di eguaglianza, tra coloro che percepiscono una pensione diretta e coloro che percepiscono una pensione indiretta a carico dello Stato, i primi soltanto avendo diritto, in forza della sentenza citata, all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale I.N.P.S.;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 81 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in tutte le possibili applicazioni in cui essa precluda l'integrazione al minimo della pensione per gli iscritti alla Gestione speciale de qua, allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, sia superato il trattamento minimo garantito;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani ai titolari di pensione indiretta a carico dello Stato, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.